

## Novità fiscali del 9 novembre 2011, in scadenza superbollo SUV

Pubblicato il 9 novembre 2011

**Indice:**

- 1) Comunicazione minusvalenze in scadenza**
- 2) In scadenza il superbollo per i SUV**
- 3) Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro: nuovi standard dal 15 novembre**
- 4) Rito sulle controversie in materia di rapporti di lavoro riformato**
- 5) Semplificazione del collocamento obbligatorio**
- 6) Dal 29 novembre 2011 pec obbligatoria per tutte le società**
- 7) Applicazione dell' Iva nel caso di distacco del personale**
- 8) Datori di lavoro domestico: consultazione estratto contributivo e altre novità Inps**

### **1) Comunicazione minusvalenze in scadenza**

Comunicazione minusvalenze superiori a 50 mila euro entro il 14 novembre 2011. Si tratta, infatti, dell'ultimo giorno utile per i soggetti Ires per inviare la comunicazione, in carta libera mediante raccomandata A/R, delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro alla Direzione Regionale delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale degli interessati.

La comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'art. 109, comma 3-bis del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) riguarda i soggetti passivi IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine per la presentazione è fissato entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Provvedimento 13/07/2007).

## **2) In scadenza il superbollo per i SUV**

In scadenza anche il superbollo auto. Si tratta di una misura che riguarda non tutti i cittadini ma solo alcuni contribuenti e cioè coloro che sono possessori di veicoli che superano i 225 KW di potenza.

Lo ha ricordato **l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E del 08 novembre 2011.**

L'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (cd. superbollo) si applica a coloro che il 6 luglio 2011 erano in possesso di un'automobile con potenza superiore ai 225 kW che equivalenti quindi a 306 cavalli.

Si parla di possessori e non solo di proprietari, per cui sono interessati anche gli usufruttuari e gli utilizzatori in leasing (come risulta dall'iscrizione al Pra).

Il gettito derivante, al contrario del normale bollo auto non finirà nelle casse delle Regioni ma dell'Erario.

Il superbollo, introdotto dalla manovra finanziaria estiva, deve essere pagato entro il 10 novembre 2011.

Il Governo ha usato il parametro della potenza per delimitare la lista di veicoli soggetti alla nuova tassa: Soltanto i modelli più potenti, quindi, dovranno pagare questo nuovo balzello, in Italia sono vendute approssimativamente oltre 400 auto con queste caratteristiche, quindi un buon numero di veicoli che dovrebbe generare nuove entrate per le casse erariali.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, ha individuato le modalità

di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta dall'art. 23 comma 21 del D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito dalla Legge 15/07/2011 n. 111.

### **Veicoli su cui si applica il superbollo**

L'addizionale è dovuta a decorrere dal 2011 sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 Kw (equivalenti a 306 cavalli), da tutti coloro che alla data del 6 luglio 2011 (per l'anno 2011) risultino dal Pra proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing).

In caso di prima immatricolazione, l'addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga all'art. 2 del D.M. 18 novembre 1998, n. 462.

Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale andrà versata negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

### **Ammontare del tributo**

Il nuovo tributo ammonta a € 10,00 per ogni chilowatt che eccede i 225 KW di potenza del veicolo.

Così, ad esempio, per un autoveicolo con 300 KW di potenza, l'ammontare del "super bollo" è pari a € 750,00 (in particolare, tale importo deriva dal seguente calcolo:  $300 - 225 = 75 \times 10$ ).

### **Termine di pagamento**

Per il 2011 l'addizionale deve essere pagata entro il 10 novembre 2011, con esclusione della possibilità di compensazione.

Il D.M. dispone che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con il Modello F24.

### **Come si compila il modello F24**

Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” si compone di due sezioni: “Contribuente” e “Erario ed altro”.

Nell’ambito di quest’ultimo campo, all’interno della sezione “elementi identificativi”, va indicata la targa dell’autovettura/autoveicolo, mentre in quella relativa all’“anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno di decorrenza della tassa automobilistica.

Ad esempio, l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, poiché il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011.

### **I codici tributo:**

- “**3364**” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
- “**3365**” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”;
- “**3366**” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Interessi”.

### **Sanzioni**

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

### **3) Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro: Nuovi standard dal 15 novembre**

Le rettifiche verranno consentite solo entro i primi cinque giorni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 240 del 21 ottobre 2011 concernente i nuovi standard tecnici per il sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Fino ad ora il sistema prevede la possibilità della rettifica delle comunicazioni inviate, rettifica che è libera entro i primi cinque giorni e poi viene sottoposta al controllo delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Invece, con l'entrata in vigore dal 15 novembre 2011 dei nuovi standard, le comunicazioni di rettifica saranno consentite dal sistema solo entro i primi cinque giorni mentre non sarà più possibile inviare rettifiche trascorsi cinque giorni dall'invio della comunicazione da rettificare.

**4) Rito sulle controversie in materia di rapporti di lavoro riformato** Efficacia esecutiva, decadenze e altre particolarità nella circolare del Welfare.

Il **Ministero del Lavoro**, con la **circolare n. 28 del 2 novembre 2011**, e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 01 settembre 2011 che, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981.

Le indicazioni fornite riguardano in particolare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, le modalità di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, il regime delle decadenze, le particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria ed i mezzi di impugnazione.

In particolare, con il ricorso introduttivo si viene ad individuare l'ambito entro cui il giudice può sentenziare.

Resta confermato che il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) e che è possibile utilizzare anche il canale postale.

Quale novità la circostanza che tra la notificazione e l'udienza di comparizione è obbligatorio che intercorra un termine non inferiore a 30 giorni con conseguente necessità per l'amministrazione di dover provvedere più celermente a predisporre le proprie difese.

Nella circolare, il Ministero rileva che i crediti derivanti da sanzioni amministrative non possono formare oggetto di accordi transattivi poiché sottratti alle disponibilità dell'amministrazione.

## **5) Semplificazione del collocamento obbligatorio**

Con l'entrata in vigore del D.L. 138 del 13 agosto 2011 (convertito in Legge n. 148/2011) sono state introdotte importanti novità relative al collocamento obbligatorio dei soggetti disabili cui sono tenute le aziende con base occupazionale pari o superiore alle 15 unità.

Il **Ministero del Lavoro con circolare n. 27 del 2011** ha fornito le prime direttive operative.

La novità di maggior rilievo riguarda la possibilità di ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 68/99 a livello nazionale.

Adesso le aziende potranno portarsi in compensazione le quote eccedenti occupate in una unità produttiva con quelle mancanti in altre sedi aziendali sul territorio nazionale in via del tutto automatica e senza più richiedere l'autorizzazione al Ministero o alla competente Direzione

Territoriale del Lavoro.

Medesima possibilità è stata prevista anche per i gruppi di imprese, vale a dire per le società collegate o controllate.

A tal proposito viene, tuttavia, specificato che si parla di società controllata da un'altra nel momento in cui quest'ultima dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o nel caso in cui tale controllo discenda da particolari vincoli contrattuali.

Si parla, invece, di società collegate nel momento in cui una società esercita un'influenza notevole su di un'altra. Anche in tali casi, fermo restando l'obbligo in capo alle diverse aziende, si potrà procedere con la compensazione tra i diversi soggetti interessati.

L'unico adempimento formale è l'invio del prospetto on line, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e solo nel caso in cui l'organico aziendale a livello nazionale alla data del 31 dicembre sia di almeno 15 soggetti e solo nel caso in cui vi sia stata una variazione alla situazione occupazionale tale da aver modificato l'obbligo o la quota di riserva.

Nella circolare il Ministero analizza l'istituto dell'esonero parziale, specificando che tale possibilità risulta inammissibile nel caso in cui venga presentata istanza in contemporanea con la comunicazione di compensazione territoriale per unità produttive (o imprese del gruppo) che insistono sulla stessa provincia in quanto questi due strumenti si prefiggono obiettivi opposti. Un datore che ha comunicato di aver utilizzato la compensazione territoriale, può far ricorso all'esonero parziale per un'unità in cui ha effettuato assunzioni in eccedenza, solo a seguito dell'accertamento circa l'effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguata professionalità.

## **6) Dal 29 novembre 2011 pec obbligatoria per tutte le società**

Dal 29 novembre 2011, come previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese (società di persone e di capitali, comprese le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c. ma esclusi i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 e seguenti c.c.), devono obbligatoriamente dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC, e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e di bollo.

La posta elettronica certificata ha efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata postale.

Con la comunicazione della Pec al Registro delle imprese, le società avranno una vera e propria sede legale "elettronica" accessibile da chiunque, senza costi, con la consultazione online del Registro camerale.

Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza.

In prossimità della stessa, è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese.

Viene prevista una sanzione per omesso deposito nel termine che va da € 206,00 a € 2.065,00 per ogni società.

Il Ministero dell'Industria con la **circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011** ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali su alcune questioni emerse in sede di prassi applicativa delle Camere di Commercio.



Il Ministero ha precisato che entro il 29 novembre dovranno attivarsi tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese che non abbiano ancora provveduto all'adempimento.

Peraltro, quando verrà pubblicato in G.U. lo "Statuto delle imprese", approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso 3/11/2011, le suddette sanzioni dovrebbero venire dimezzate (da € 103,00 a € 1.032,00) e poi ridotte a 1/3 se l'adempimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.

Altra questione poco chiara era l'ambito soggettivo della norma: In altre parole, quali siano i soggetti inclusi nell'obbligo PEC, soprattutto con riferimento a quei soggetti costituiti in forma societaria ma con peculiarità loro proprie (come nel caso delle società semplici).

In merito, il Ministero, confermando la prassi formatasi nelle Camere di Commercio, ha chiarito che la PEC riguarda in generale tutte le società di persone e di capitali e, nello specifico, anche società semplici, società cooperative, società in liquidazione e società estere con una o più sedi secondarie in Italia.

Altra indicazione fornita dal Ministero concerne il rinnovo della PEC già comunicato al Registro delle imprese a termine ormai scaduto. In tale ipotesi, con il rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle imprese.

Infine, nella circolare è stato precisato che la comunicazione della PEC va effettuata dal legale rappresentante dell'impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di "Comunicazione Unica", mediante l'indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata).

## **7) Applicazione dell' Iva nel caso di distacco del personale**

Il distacco (ovvero il prestito) del personale non rileva ai fini Iva solo qualora l'ammontare del rimborso erogato dal distaccatario sia esattamente pari al costo delle retribuzioni e degli altri oneri accessori e previdenziali sostenuti dal distaccante per il personale.

A tali conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione**, a sezioni unite, con la **sentenza n. 23021 del 07 novembre 2011**, ponendo, così, fine al contrasto giurisprudenziale (basti pensare che l'anno scorso la Suprema Corte, per il medesimo caso, era giunta alla conclusione opposta).

Pertanto, nel caso opposto, quello in cui il rimborso sia di ammontare superiore o inferiore rispetto al costo delle retribuzioni e degli oneri, l'azienda distaccataria ha diritto a detrarre l'Iva applicata dal distaccante.

E' questa, secondo la sentenza della Suprema Corte, la corretta interpretazione da attribuire al comma 35 dell'art. 8 della Legge n. 67 del 1988.

## **8) Datori di lavoro domestico. Consultazione estratto contributivo e altre novità Inps**

È stato realizzato un nuovo servizio online per la consultazione dell'estratto contributivo relativo ai rapporti di lavoro domestico, disponibile nella sezione Servizi online del sito, attraverso il percorso Al servizio del cittadino - Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS - Servizi rapporto di lavoro domestico - Estratto contributivo.

Il servizio mette a disposizione l'elenco dei rapporti di lavoro sia attivi che cessati relativi agli ultimi

cinque anni e permette di inserire segnalazioni relative ad eventuali dati errati o mancanti.

Nel **messaggio Inps n. 21009 del 7 novembre 2011** vengono fornite tutte le informazioni utili all'utilizzo della nuova procedura.

### **Aggiornamento contributo Fondo clero**

Inoltre, l'Inps, con la **circolare n. 143 del 8 novembre 2011, ha** fornito informazioni su importo e modalità di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2010 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 13 maggio 2011.

L'importo del contributo annuo aggiornato, pari a 1.581,72 euro, è provvisoriamente confermato anche per gli anni 2011, 2012 e 2013, fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l'ammontare.

Il termine per il versamento senza aggravio di interessi del conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2010 e 2011 è fissato al 31/12/2011.

### **Fondo solidarietà credito**

Infine, **l'Inps con la circolare n. 144 del 8 novembre 2011, ha** illustrato gli importi delle prestazioni, le condizioni di accesso e le modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento da parte delle aziende interessate al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.

**Vincenzo D'Andò**

